

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2758 del 05/08/2016
Oggetto	AUA - DITTA CURINA ALESSIO NEL COMUNE DI BERRA - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2774 del 04/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno cinque AGOSTO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 18384/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale “Curina Alessio” con sede legale ed impianto nel Comune di Berra, via Brusantina Pampano n. 443 - Protocollo istanza del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 5899 del 25.05.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

## LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 25.05.2016, trasmessa dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. di ArpaE il 08.06.2016 con il n. 5695, presentata dall'Impresa Individuale “Curina Alessio”, nella persona di Curina Alessio in qualità di Titolare, con sede legale ed impianto nel Comune di Berra, via Brusantina Pampano n. 443, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Preso atto che la suddetta istanza è stata perfezionata in data 30.05.2016;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di impianto di distribuzione carburanti;
- Visto che lo scarico delle acque di prima pioggia recapita in un fosso stradale, che confluisce nel canale consorziale denominato “scolo Cantarino”;
- Vista l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia rilasciata alla ditta “Baruffa Dario” dalla Provincia con atto n. 42712 del 31.05.2012 per l'impianto nel Comune di Berra, via Brusantina S.P. km. 34+250, successivamente volturata all'Impresa Individuale “Curina Alessio” con atto n. 263 del 22.01.2015;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dall'Impresa Individuale “Curina Alessio” per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia, rilasciata dalla Provincia con atto P.G. n. 42712 del 31.05.2012 (scadenza 30.05.2016) e successivamente volturato alla ditta “Curina Alessio” con atto n. 263 del 22.01.2015;

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n°5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n°35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n°241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti

–L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

–L.R. n. 5/06;

–L.R. 21/2012;

–L. 447/95;

–la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

–Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

–la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

–la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che la Delibera Regionale sopraccitata n. 286 del 14.02.2005 al punto 8.1.1 comma III lettera A paragrafo c, nell’ambito della disciplina delle forme di controllo dello scarico di acque di prima pioggia dispone “in sede di rilascio dell’autorizzazione , l’autorità competente, se del caso, individua nell’ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, alcuni parametri ed i relativi valori limite di emissione da applicarsi ai relativi scarichi”;

- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non superamento dei limiti di emissione rumore del Titolare dell'Impresa Individuale “Curina Alessio”, allegata alla suddetta istanza;

- Vista la dichiarazione di inesistenza del servizio di fognatura relativa all'impianto sito a Berra via Brusantina n. 443, rilasciata dalla società C.A.D.F. S.p.A. con nota prot. n. 14612 del 07.06.2016 e trasmessa dal SUEI ad ArpaE con nota datata 09.06.2016 (assunta al P.G. n. 5886 del 13.06.2016);

- Vista la nota del S.U.E.I. datata 05.07.2016 (assunta al P.G. di ArpaE n. 7182 del 11.07.2016) nella quale si prende atto della dichiarazione di attività che rientra nei limiti di rumorosità fissati dal Piano di zonizzazione acustica comunale, resa dal Titolare Sig. Curina Alessio;

- Vista la relazione Tecnica del Servizio Territoriale di ArpaE (assunta al P.G. di ArpaE n. 7703 del 21.07.2016);

- Vista la comunicazione, trasmessa via e-mail ad ArpaE in data 27.07.2016, della ditta "Curina Alessio" nella quale si chiarisce che gli scarichi di acque di prima e seconda pioggia ricapitano nel fossato stradale separatamente rispetto ad altri derivanti da altre attività;
- Visto che gli scarichi, derivante dalla raccolta delle acque dei pluviali e delle acque di seconda pioggia, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivante dal D.Lgs. 152/06 ed il loro recapito nel fosso stradale, non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Preso atto che lo scarico di acque reflue domestiche, derivante dal bar, indicato nella planimetria unita al presente atto come allegato A RF, non sono oggetto della presente istanza in quanto la titolarità appartiene ad un'altra ditta;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi all'Impresa Individuale "Curina Alessio", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Berra, via Brusantina Pampano n. 443, codice fiscale CRNLSS74D18C980H e P.IVA n. 01936060381 per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

1. Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<b>ARPAE</b>

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato, è quello contrassegnato con la lettera "S1", ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - RF.
2. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici.*
3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 2 del presente atto, nel

pozzetto di ispezione e campionamento, posto subito a valle dell'impianto di depurazione, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.

4. Le caratteristiche tecniche degli impianti di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelle indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - RF.
5. Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte devono essere attivati ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive.
6. Devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel Nulla Osta/concessione del Settore Tecnico della Provincia Ufficio Concessioni stradali/Viabilità.
7. Il tombinamento dal punto di scarico nel fosso stradale fino al sottopasso della Strada Provinciale dovrà essere realizzato nei tempi e con le modalità stabilite dal Settore Tecnico della Provincia Ufficio Concessioni stradali/Viabilità.
8. La ditta dovrà garantire il deflusso delle acque dal fosso stradale allo scolo Cantarino.
9. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
10. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
11. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
12. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
13. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
14. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia alla società C.A.D.F. S.p.A. ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.



SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**